

COSEV SERVIZI S.p.A.

64015 NERETO (TE) Via F. Petrarcan 6

REGOLAMENTO INTERNO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ADOT-
TATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 238, COMMA 7,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°
163.

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione del 15 maggio 2007)

* * * * *

INDICE

PARTE I

I PRICIPI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Soglie per l'applicazione del Regolamento

Art. 5 - Divieto di artificioso frazionamento

Art. 6 - Poteri di spesa

PARTE II

L'ALBO FORNITORI

Art. 7 - Contenuti dell'Albo

Art. 8 - Struttura dell'Albo

Art. 9 - Gestione dell'Albo

Art. 10 - Iscrizione dell'Albo

Art. 11 - Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione

Art. 12 - Cancellazione

Art. 13 - Aggiornamento e inserimento di nuovi fornitori

PARTE III

LE PROCEDURE ORDINARIE

Art. 14 - Selezione degli operatori economici

Art. 15 - Indizione della procedura

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

Art. 17 - Commissioni di aggiudicazione

Art. 18 - Affidamento diretto

PARTE IV

LE PROCEDURE COMPLESSE

Capo 1

Servizi e forniture

Art. 19 - Ambito di applicazione delle procedure

Complesse

Art. 20 - Pubblicità per le procedure di gara

Art. 21 - Termini di ricezione

Art. 22 - Pubblicazione esito gare

Art. 23 - Requisiti

Art. 24 - Avvilimento

Art. 25 - Sede di gara e criteri di aggiudicazione

Art. 26 -. Offerta

Art. 27 - Prezzi e corrispettivi

Art. 28 - Cauzione provvisoria

Art. 29 - Documentazione di ammissione

Art. 30 - Non ammissione

Art. 31 - Seduta di gara

Art. 32 - Aggiudicazione

Art. 33 - Irrevocabilità dell'offerta

Art. 34 - Verifica dei requisiti

Art. 35 - Procedure ristrette

Art. 36 - Procedure negoziate

Capo 2

Lavori

Art. 37 - Ambito di applicazione delle procedure

Complesse

Art. 38 - Pubblicità per le procedure di gara

Art. 39 - Termine di ricezione

Art. 40 - Pubblicazione esiti

Art. 41 - Requisiti

Art. 42 - Avvilimento

Art. 43 - Norme di rinvio

PARTE V

Capo 1

Aste on line

Art. 44 - Principi generali

Art. 45 - Criteri di aggiudicazione

Capo 2

Dialogo tecnico

Art. 46 - Dialogo tecnico

PARTE VI

CONTRATTI ATTIVI

Art. 47 - Procedura

PARTE I

I PRICIPI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

L'impresa COSEV Servizi S.p.A. opera nel settore della distribuzione del gas naturale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

L'attività negoziale dell'Impresa relativa a contratti per importi pari o superiori a quelli indicati nell'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 trova disciplina nelle norme contenute o richiamate nel Titolo I della Parte III dello stesso decreto legislativo.

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia comunitaria dell'impresa, ai sensi dell'articolo 238, comma 7, dello stesso decreto legislativo. Disciplina, altresì, istituti e procedure in ordine ai quali le norme del presente Regolamento possono trovare applicazione anche per i contratti di interesse europeo.

Art. 2 - Definizioni

Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

- *Albo Fornitori* : Albo dei fornitori e prestatori di

servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

- *Codice Unico* : decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

- *Concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi* : operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, l'Impresa entra in contatto.

- *Impresa* : COSEV Servizi S.p.A. che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

- *Organi di amministrazione* : soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

- *Procedura ordinaria* : ogni procedure inerente l'appalto per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori ordinariamente posta in essere dall'impresa ai sensi del presente Regolamento nel rispetto dei principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

- *Procedura speciale* : ogni procedura maggiormente strutturata rispetto ad una procedura ordinaria posta in essere dall'impresa ogni qualvolta lo ritenga necessario, a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'oggetto e/o all'importo del contratto.

- *Spesa in contanti* : spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

Art. 3 - Principi generali

I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono conformi ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza e della non discriminazione, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.

La pubblicità delle procedure poste in essere dovrà essere garantita con mezzi idonei.

Nelle procedure non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le

attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 4 - Soglie per l'applicazione del Regolamento

Le procedure di cui al presente Regolamento si applicano per l'affidamento di :

- a) Lavori di importo inferiore ad € 5.278.000,00
- b) Servizi di importo inferiore ad € 422.000,00
- c) Forniture di importo inferiore ad € 422,000,00.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per i contratti di durata indeterminata o superiore a

quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Codice Unico (D.Lgs. 163/06).

Art. 5 - Divieto di artificioso frazionamento

Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice Unico (D.Lgs. 163/06).

In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.

Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice Unico (D.Lgs. 163/06).

Art. 6 - Poteri di spesa

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

PARTE II

L'ALBO FORNITORI

Art. 7 - Contenuti dell'Albo

L'impresa ha istituito l'Albo Fornitori.

L'Albo Fornitori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.

Nell'Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e relativi allegati - e che, ad insindacabile giudizio dell'impresa, ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ed essere invitati alle procedure per la acquisizione di forniture, servizi e l'affidamento di lavori.

Gli operatori interessati potranno presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Albo.

Resta ferma la facoltà dell'impresa, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di

cui al presente Regolamento, operatori economici non iscritti all'Albo Fornitori ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali per forniture servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.

Art. 8 - Struttura dell'Albo

L'Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni :

Sezione I : Fornitori di beni;

Sezione II: Prestatori di servizi;

Sezione III: Esecutori di lavori.

Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato per macro-categorie e categorie merceologiche.

L'impresa si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Albo Fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata pubblicità.

Art. 9 - Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo Fornitori avverrà secondo la disciplina del presente Regolamento e secondo apposita procedura stabilita dagli Organi di amministrazione diretta a stabilire le responsabilità e i flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibi-

lità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Albo.

Art. 10 - Iscrizione all'Albo

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico oltre ad indicare la Sezione dovrà specificare la/le macro-categorie e relative categorie merceologiche d'interesse.

L'omessa specificazione di cui al comma precedente equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le macro categorie e categorie previste nella Sezione di riferimento.

L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che l'impresa effettuerà, anche a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.

Ai fini dell'iscrizione verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

Art. 11 - Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione

L'impresa procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese all'impresa.

La comunicazione si intenderà valida se: completa; effettuata non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall'Albo per l'annualità di riferimento, nonché l'impossibilità di conseguire l'iscrizione durante l'annualità successiva sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.

Ai fini della cancellazione l'impresa considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

Art. 12 - Cancellazione

Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:

- a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- b. mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- c. mancata presentazione di offerta per due procedure consecutive;
- d. mancata comunicazione di conferma iscrizione.

La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

Art. 13 - Aggiornamenti ed inserimento nuovi fornitori

L'Albo Fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati.

Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'Albo anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.

L'Albo Fornitori ha validità annuale ed è soggetto ad adeguate forme di pubblicità.

PARTE III

PROCEDURE ORDINARIE

Art. 14 - Selezione degli operatori economici

Per la selezione degli operatori economici l'impresa dovrà operare nel rispetto dei principi di concorrenza, garantendo di norma la rotazione dei fornitori tra i soggetti iscritti all'Albo fornitori, salvo l'affidamento diretto previsto dal successivo articolo 18. Fino all'istituzione dell'Albo Fornitori troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, con esclusione della pratica della rotazione, nonché le disposizioni del successivo articolo 15.

L'impresa dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno; in assenza di motivati elementi ostativi, l'Impresa dovrà comunque invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.

In particolare devono essere invitate, non meno di due ditte per importi superiori a € 20.000,00 e non meno di quattro ditte per importi superiori a € 50.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Per l'affidamento di lavori, l'Impresa deve invitare al-

meno tre ditte per importi superiori a € 40.000,00. Le ditte da invitare devono essere selezionate, garantendo un'adeguata rotazione, fra quelle che hanno sede nella Regione di effettuazione del lavoro o di esecuzione dell'opera.

L'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, può pubblicare sul proprio sito informatico, ovvero su un quotidiano a tiratura almeno regionale, l'avviso relativo a procedure alle quali inviterà, oltre alla ditte all'Albo fornitori, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

In assenza del proprio sito informatico e/o, comunque, in alternativa alla pubblicazione sul sito, l'Impresa potrà inoltrare richiesta di manifestazione d'interesse ad almeno tre ditte delle quali almeno una con sede al di fuori della provincia in cui ha sede l'Impresa.

La pubblicazione della richiesta di manifestazione su un quotidiano a tiratura almeno regionale è obbligatoria allorché vengano appaltati lavori di importo superiore a € 3.000.000,00.

Rimane comunque salva la disciplina di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici all'oggetto : *Lavori, servizi e forniture in economia.*

Art. 15 - Indizione della procedura

Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre a quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa.

Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta di offerta.

La gara mediante esplorazione telefonica è consentita per importi fino a € 5.000,00 e sempre che siano interpellate almeno tre ditte: il risultato dell'indagine e delle offerte e condizioni ricevute deve essere annotato e sottoscritto dall'incaricato sulla pratica di acquisto.

L'offerta deve poi essere confermata a mezzo fax, o e-mail, dagli offerenti prima della emissione dell'ordine.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste di offerta.

Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso.

Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel ca-

pitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 17 - Commissioni di aggiudicazione

Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relative a contratti per forniture e servizi di importo presunto superiore a € 20.000,00 e a contratti per lavori di importo presunto superiore a € 40.000,00, le buste contenenti le offerte sono aperte da una apposita commissione, che stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate.

La commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l'ha formulata, l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa nei termini ricevuti dall'Impresa.

Nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso, l'apertura delle offerte è demandata a un dirigente dell'Impresa che vi provvederà in seduta pubblica, formulando poi all'organo preposto dell'Impresa la relativa proposta di aggiudicazione.

Art. 18 - Affidamento diretto

Può essere disposta con affidamento diretto ogni spesa relativa a forniture e servizi qualora circostanze par-

ticolari dovute all'urgenza lo ritenessero indispensabili.

Può, altresì, essere disposto con affidamento diretto anche ogni contratto relativo a forniture di beni o prestazioni di servizi che un solo fornitore od appaltatore può fornire o prestare in esclusiva. La documentazione relativa a tale esclusività dovrà essere di corredo alla documentazione dell'affidamento di che trattasi.

Possono essere affidate direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale :

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) le attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela;
- c) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- d) la fornitura di gas, acqua, energia e per i servizi telefonici e simili;
- e) le consulenze legali e le altre consulenze professionali.

PARTE IV

PROCEDURE COMPLESSE

Capo I

Servizi e Forniture

Art. 19 - Ambito d'applicazione delle procedure complesse

Le procedure complesse di cui alla presente Parte IV si applicano agli appalti di servizi e forniture di importo superiore a € 325.000,00 e fino a € 421.999,00.

Art. 20 - Pubblicità per le procedure di gara

Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e le informazioni utili per partecipare alla gara.

Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sull'albo pretorio del Comune dove le relative prestazioni dovranno essere effettuate e sul sito informatico dell'Impresa.

L'Impresa può prevedere di volta in volta forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 21 - Termini di ricezione

Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a venti giorni dalla pubblicazione del bando.

Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione dell'av-

viso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Art. 22 - Pubblicazione esito gare

Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati sul sito informatico dell'Impresa.

Art. 23 - Requisiti

Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nella manifestazione d'interesse/ lettera di invito.

Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del Codice Unico.

Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nella lettera di invito, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.

La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti :

a) bilanci o estratti di bilanci;

b) idonee referenze bancarie;

c) fatturato globale d'impresa degli ultimi tre anni, che non dovrà essere per ciascun anno inferiore alla metà del valore dell'appalto.

La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante la produzione di uno o più dei seguenti requisiti :

a) elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti: l'importo complessivo di tali servizi e forniture non dovrà essere nel triennio inferiore al valore dell'appalto;

b) per gli appalti di servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;

c) certificati di buona esecuzione attestanti i servizi e le forniture sub a);

d) per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;

e) per gli appalti di servizi eventuali autorizzazioni o licenze di esercizio rilasciate dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale;

f) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti di incaricati dei controlli di

qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

L'impresa precisa nella lettera di invito quali tra i documenti sopra indicati debba essere prodotto.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà dell'impresa di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.

Art. 24 - Avvilimento

I documenti di gara possono prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico, già posseduto dalla impresa avvalente, nella misura o nella percentuale indicata nel bando stesso.

L'avvalimento negli appalti di servizi e forniture è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ovvero economici con le seguenti limitazioni :

- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l'avvalimento sia di-

mostrato da idoneo titolo in originale di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il bando di gara può eccezionalmente ammettere la facoltà di avvilimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni previste.

L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

Art. 25 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione

La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nei documenti di gara con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.

La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta.

La gara può essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 26 - Offerta

L'offerta economica, redatta in lingua italiana deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata. Nel caso che la procedura di gara preveda una successiva fase di valutazione tecnica in sede separata la busta contenente

l'offerta economica deve essere sigillata a pena di esclusione.

In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa richiesta.

Qualora i documenti di gara prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta chiusa. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.

Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con cerallacca su detti lembi.

Il plico deve pervenire all'Impresa - presso l'indirizzo indicato nei documenti di gara per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato.

La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro apposto dal protocollo del-

l'Impresa.

Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.

E' fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui l'Impresa proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all'art. 34, lettera e) del Codice Unico, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

Art. 27 - Prezzi e corrispettivi

L'offerta deve essere compilata sul modello d'offerta fornito dall'Impresa oppure, per quanto possibile, in conformità a tale modello, su uno o più fogli, ciascuno dei quali deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'e-

spressione letterale.

Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana.

L'importo contenuto in offerta o risultante dall'offerta si intende al netto dell'I.V.A.

Art. 28 - Cauzione provvisoria

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti - a meno di diversa specifica indicazione - devono prestare la cauzione provvisoria nella misura prevista nei documenti di gara.

Qualora il documento comprovante la garanzia sia redatto su schema predisposto dal garante, lo stesso documento deve contenere, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., la dichiarazione che l'obbligazione del garante sarà duratura e valida sino a liberatoria dichiarazione dell'Impresa e che la corresponsione dell'importo garantito avverrà a semplice richiesta dell'Impresa.

I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En ISO/Iec 17000,

possono ridurre l'importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

La cauzione provvisoria prestata dal soggetto aggiudicatario viene svincolata subito dopo la stipulazione del contratto. Le cauzioni degli altri concorrenti non ammessi o non aggiudicatari vengono restituite subito dopo l'esperimento di gara e comunque non oltre 30 giorni dalla celebrazione dell'esperimento stesso.

L'ulteriore documentazione presentata sarà restituita a richiesta dell'interessato.

Le cauzioni provvisorie dei concorrenti che rientrano nella fascia di presunta anomalia saranno svincolate al termine della prevista procedura di verifica.

Art. 29 - Documentazione di ammissione

Insieme all'offerta, ma racchiusi in un'altra busta, dovranno essere presentati i documenti e dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa concorrente specificati nei documenti di gara.

Art. 30 - Non ammissione

I documenti di gara dovranno indicare espressamente le cause di esclusione della procedura.

Art. 31 - Seduta di gara

Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nei documenti

di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, appositamente nominata, procederà come segue :

- accertamento dell'osservanza del termine e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
- apertura dei plichi regolarmente presentati;
- accertamento dell'insussistenza degli ulteriori motivi di non ammissione;
- lettura delle offerte ammesse;
- accertamento e dichiarazione circa la validità dell'offerta ammessa; l'offerta è invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli elementi richiesti o reca l'indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento dell'importo posto a base di gara allorché la gara preveda l'offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta, oppure, nel caso di aggiudicazione per lotti, contenga quotazioni parziali e non riferite all'intero lotto. L'offerta invalida viene esclusa dalla gara;
- aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più ele-

vato o ha presentato, nell'ipotesi di gara da non aggiudicare al prezzo più basso, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il Capitolato Speciale indicano gli elementi tecnico-economici di valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte, mediante l'attribuzione dei quali si procederà alla individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, che avrà luogo seduta stante.

Art. 32 - Aggiudicazione

Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa

prescrizione nei documenti di gara.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione dell'organo dell'impresa a ciò preposto.

Art. 33 - Irrevocabilità dell'offerta

L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempreché il bando di gara non disponga diversamente.

Art. 34 - Verifica dei requisiti

L'Impresa, prima dell'aggiudicazione definitiva, procederà, inoltre, alla verifica delle condizioni di ammissibilità dichiarate e non documentate dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario in sede di gara, del secondo in graduatoria.

Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda a presentare le documentazioni di cui al comma precedente entro il termine fissato nella formale richiesta da parte dell'Impresa, ovvero la documentazione presentata risulti in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara, l'Impresa ha facoltà di dichiarare il soggetto interessato decaduto dall'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si

procede all'aggiudicazione definitiva.

Qualora un concorrente sia stato invitato singolarmente ed abbia partecipato in qualità di Mandatario di una Associazione Temporanea di Imprese costituita o che i soggetti partecipanti si sono impegnati a costituire successivamente, il medesimo soggetto, ove l'A.T.I. risulti aggiudicataria, è tenuto a presentare la documentazione attestante i requisiti di ciascun mandante.

Art. 35 - Procedure ristrette

Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

L'Impresa può in alcuni casi predisporre preventivamente una lista di potenziali concorrenti, invitando alla procedura ristretta anche quei concorrenti che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, hanno presentato domanda di partecipazione e posseggono i requisiti richiesti. Per motivi di urgenza l'Impresa può anche indire una procedura ristretta invitando soltanto le ditte individuate nell'Albo fornitori o un'apposita ricerca di mercato, senza procedere ad alcuna preventiva pubblicazione.

In caso di procedura ristretta, non è ammessa la partecipazione di un'Associazione Temporanea di Imprese qualora il soggetto mandatario o capogruppo non risulti invitato singolarmente, anche se tra i soggetti mandanti figurino imprese invitate singolarmente.

La procedura da seguire per le procedure ristrette è a tutti gli effetti quella prevista per le procedure aperte, intendendosi sostituito il bando di gara con la richiesta d'offerta. Nel caso di procedure ristrette con pubblicazione, l'avviso di gara svolge la funzione di sollecitare i potenziali concorrenti a manifestare la volontà di ricevere l'invito a presentare offerta.

Art. 36 - Procedure negoziate

La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.

La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto

per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice Unico.

La procedura negoziata senza pubblicazione di avviso si svolge come una procedura ristretta con selezione da parte dell'Impresa dell'appaltatore o degli appaltatori da invitare.

In caso di offerte plurime il bando o il disciplinare di gara può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal concorrente che ha presentato la migliore offerta le migliori condizioni per l'Impresa. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la *par condicio* a tutti i concorrenti.

Capo 2

Lavori

Art. 37 - Ambito di applicazione delle procedure complesse.

Le procedure complesse di cui alla presente Parte IV si applicano agli appalti di lavori di importo superiore a € 4.000.000,00.

Art. 38 - Pubblicità per le procedure di gara

Nel caso degli appalti di lavori, le procedure ad evi-

denza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.

I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sul sito informatico dell'Impresa, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, per estratto, a scelta dell'Impresa, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

L'Impresa può prevedere occasionalmente forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle previste nel presente articolo.

L'Impresa ha facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti che risultano iscritti nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Se non esistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto l'Impresa può procedere invitando tutti i soggetti che risultano iscritti. Se il complesso delle ditte iscritte risulta, invece, in numero superiore a venti l'elenco sarà costituito dalle ditte

te residenti nella regione dell'Impresa e, in via complementare, dalle ditte residenti in regioni limitrofe fino a raggiungere un numero di qualificate pari a venti. In caso di più appalti nel corso dell'anno per la stessa categoria di lavori dovrà essere garantita un'adeguata rotazione dei concorrenti mediante scorrimento dell'elenco degli iscritti.

Art. 39 - Termini di ricezione

Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Art. 40 - Pubblicazione esiti

Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati sul sito informatico dell'Impresa.

Art. 41 - Requisiti

L'Impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici e tecnici richiesti nel bando.

Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del Codice Unico.

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione S.O.A. per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto. L'Impresa, in relazione alla natura dell'appalto, potrà inoltre richiedere, congiuntamente o alternativamente, la seguente documentazione :

- per i requisiti economici :

a) i bilanci o estratti di bilanci;

b) idonee referenze bancarie;

- per i requisiti tecnici :

a) elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto dell'appalto eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. L'importo complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell'appalto;

b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;

c) piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

L'Impresa può inoltre indicare nel bando se vi sono la-

vori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi con la sola iscrizione S.O.A. per la categoria prevalente per l'importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.

In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione S.O.A. oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.

Art. 42 - Avvalimento

Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

L'avvalimento negli appalti di lavori è ammesso per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero per le attestazioni S.O.A., con le seguenti limitazioni :

- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;

- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni S.O.A. di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

L'impresa ausiliaria deve produrre le dichiarazioni di cui all'art. 9 comma 1 del Codice Unico.

Art. 43 - Norma di rinvio

Per l'aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui al capo I.

PARTE V

PROCEDURE SPECIALI

Capo I

Aste on-line

Art. 44 - Principi generali

L'Impresa ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line. I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso o password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le

negoziazioni.

La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.

Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

Art. 45 - Criteri di aggiudicazione

Nella procedura on-line l'aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure secondo i prezzi e/o valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell'asta di acquisto di tipo "inverso", a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la pri-

ma procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.

Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta sono predeterminati nella lettera di invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione Tecnica. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d'invito stessa, e viene data comunicazione me-

dian­te e-mail della data e dell'ora di svolgimento della nego­zia­zione. Ogni partecipante deve essere costantemen­te ed in tempo reale informato della propria classifica­zione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall'Impresa procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati.

L'Impresa ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell'asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l'identità dei medesimi fino al momento dell'aggiu­dicazione.

Sia per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l'aggiudicazione con il criterio dell'of­ferta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichia­rato conclusa l'asta elettronica, si darà luogo alla ve­rifica della eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.

Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che do­vranno necessariamente e preliminarmente essere accetta­te e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipa­re alle singole negoziazioni.

Capo 2

Dialogo tecnico

Art. 46 - Dialogo tecnico

Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso, in ordine al quale l'Impresa non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, di valutazione economica e di conoscenza di mercati specialistici, l'Impresa stessa può sollecitare o ricevere contributi progettuali da parte di professionisti od imprese allo scopo di predisporre un capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.

La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze dell'Impresa e le plurime soluzioni della questione che sono state individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione.

Nella seduta stessa viene fissato un termine congruo per l'effettuazione di una conferenza conclusiva nella quale sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. In tale conferenza conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che le propongono, ammettendo al dibattito su ciascuna proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno

presentate diverse da quella in discussione.

Di ciascuna conferenza viene redatto sommario processo verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti presenti e coloro che sono intervenuti durante la conferenza con una sommaria descrizione delle proposte ricevute dall'Impresa.

L'impresa può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, ha indetto due esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che sono risultate invalide per motivi di carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.

PARTE VI

CONTRATTI ATTIVI

Art. 47 - Procedure

Nella indizione delle gare in esito alle quali l'Impresa prevede di realizzare un ricavo, deve essere perseguito lo scopo di realizzare il maggior ricavo per l'Impresa, assicurando la pari condizione dei partecipanti alla gara nel rispetto della trasparenza della procedura, principio che può ricevere limitazioni soltanto in funzione delle esigenze di riservatezza delle offerte in pendenza della procedura stessa.

L'Impresa può procedere direttamente, senza adeguata pubblicità, nella stipulazione di contratti di compravendita e di locazione, qualora le circostanze di fatto e le condizioni di mercato non consentano o non rendano conveniente l'indizione di una procedura negoziata. Analoga facoltà è prevista per la vendita di titoli azionari, obbligazionari o di altra natura finanziaria.

L'Impresa, per le procedure di cui al presente articolo, può avvalersi dell'opera di operatori economici specialistici del mercato di riferimento ai quali affidare l'incarico di ricerca del contraente.

